

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Novembre 2019

Il Tecnico
Cavalletto ing. Alessandro

Premessa

Il Comune di Campagna Lupia mediante Delibera del Consiglio Comunale D.C.C. n. 4 del 11/02/2005 ha approvato, con prescrizioni, il Piano di classificazione acustica ed il Regolamento attuativo per la tutela dall'inquinamento acustico. Successivamente, con Delibera della Giunta Comunale n. 32 del 02/03/2005, sono state approvati gli aggiornamenti agli elaborati a seguito delle prescrizioni della D.C.C. n. 4/2005.

Nel 2019, l'Amministrazione Comunale ha inteso aggiornare il vigente Piano di Classificazione acustica, in relazione all'analisi ed adeguamento alle variazioni urbanistiche intercorse, es. zone di espansione, introduzione nuovi siti sensibili, espansione attività artigianali.

Ai sensi di quanto sopra richiesto, la presente relazione riassume le modifiche apportate al Piano di Classificazione Acustica, come esplicitate graficamente nelle tavole che lo compongono (elaborati 01, 02, 03, 04, Regolamento) e che, con la relazione, costituiscono un unico documento.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il D.P.C.M. 1/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ha stabilito l'obbligo per tutti i Comuni (art. 2, comma 1) di adottare una classificazione acustica in zone, "ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti" consentiti nel territorio; tali limiti sono stati correlati nel medesimo Decreto a sei distinte classi di destinazione d'uso del territorio. Successivamente, la Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta 21/09/93 n. 4313 ha fornito i "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 marzo 1991".

La Legge 26/10/95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (con le modifiche dell'art. 7 della Legge 31/07/2002 n. 179) ha ribadito la competenza dei Comuni per la classificazione acustica del territorio comunale, evidenziando la necessità del susseguente coordinamento degli strumenti urbanistici adottati con le determinazioni della classificazione suddetta (art. 6 commi 1a, 1b). Ha altresì attribuito ai Comuni l'obbligo di adottare piani di risanamento acustico (art. 6 comma 1c, art. 7) laddove i livelli sonori rilevati fossero incompatibili con la classificazione acustica del territorio, stabilendo opportuni ulteriori adempimenti al fine di abbattere l'inquinamento acustico:

- l'esercizio di attività di controllo del rispetto delle normative per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni, provvedimenti, licenze e autorizzazioni (art. 6 comma 1d);
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico (art. 6 comma 1e);
- il rilevamento ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli (art. 6 comma 1f);
- l'esercizio di funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza di prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e da sorgenti fisse, da macchine rumorose e attività svolte all'aperto (art. 6 comma 1g, art. 14 comma 2);
- la concessione di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico e spettacoli temporanei o mobili (art. 6 comma 1h);

- l'obbligo di adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (art. 6 comma 2).

Il D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" ha determinato i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità da riferire alle classi di destinazione d'uso del territorio previste nella zonizzazione acustica Comunale.

Il D. Ministero dell'Ambiente 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" ha precisato le modalità di misura del rumore.

La Legge Regionale del Veneto 10/05/99 n. 21 ha imposto l'obbligo ai Comuni di: provvedere alla redazione dei piani di classificazione acustica nel termine di mesi sei dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R. (art. 3 comma 1), verificarne la conformità alle Direttive regionali (art. 3 comma 3), adeguarli a seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici o di varianti di quelli vigenti (art. 3 comma 4); coordinare gli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni contenute nel piano di classificazione acustica (art. 3 comma 5). Ha ribadito, altresì, la necessità di predisporre piani di risanamento acustico (art. 5) e svolgere attività di controllo delle emissioni sonore da attività temporanee (cantieri edili, accensione di fuochi d'artificio, lancio di razzi, impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio, attività sportive o ricreative rumorose, circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento, festival o manifestazioni) (artt. 7, 8).

Il D. Ministero dell'Ambiente 29/11/2000 (con le modifiche di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 23/11/2001) ha definito i criteri per l'attuazione dei piani di risanamento acustico da parte delle società o enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Il D.P.R. 30/03/2004 n. 142 ha fornito le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, introducendo il concetto di "fascia di pertinenza acustica" delle infrastrutture stradali (art. 3), in cui verificare il rispetto dei limiti di immissione (artt. 4 e 5) codificati in relazione alla tipologia di strada, di fascia di pertinenza acustica e di ricettore sensibile ivi presente (Allegato 1).

Dal 2005, anno di approvazione del più recente aggiornamento del Piano di Classificazione acustica del Comune di Campagna Lupia, il quadro legislativo relativo alla tutela dall'inquinamento acustico non ha subito significativi cambiamenti. Si riassumono le disposizioni applicabili per la redazione dei piani di azionamento.

Il D.P.C.M. 1/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ha stabilito l'obbligo per tutti i Comuni di adottare una classificazione acustica in zone, fissando per ogni zona i "limiti massimi dei livelli sonori equivalenti" consentiti.

La classificazione è impostata su 6 zone, corrispondenti a diverse destinazione d'uso del territorio, ferma restando la possibilità di inquadrare, provvisoriamente, tutte quelle aree, altrimenti non collocabili, nella generica classe definita come "tutto il territorio nazionale" (art. 6):

Classe I - Aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali ed con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Ad ogni classe sono stati abbinati limiti diurni e notturni massimi di livello sonoro tollerato in un "Tempo di riferimento".

La Legge 26/10/95 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ha posto le premesse per una revisione delle modalità di quantificazione e qualificazione dell'inquinamento acustico, definendo specifici parametri da utilizzare come termine di riferimento nel monitoraggio del rumore:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione (assoluti, differenziali): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

I suddetti limiti sono stati successivamente quantificati nel D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in funzione delle classi di destinazione d'uso del territorio (in precedenza definite) e dei "tempi di riferimento" (diurno, 06.00-22.00, e notturno, 22.00-06.00).

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE – Leq dB(A)	
PERIODO DI RIFERIMENTO	LIMITE
Diurno (dalle 06.00 alle 22.00)	5
Notturno (dalle 22.00 alle 06.00)	3

VALORI DI QUALITA'

Classe di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Lo stesso Decreto ha definito i “valori di attenzione” e le modalità di determinazione ed applicazione dei suddetti limiti, rinviando, altresì, a successivo Decreto del Ministero dell’Ambiente (in data 16/03/98) per la precisazione delle “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

Il D.P.C.M. 14/11/1997 chiarisce esplicitamente (artt. 3 co. 2, 4 co. 3, 6 co. 3) che i valori limite “assoluti” e “differenziali” di immissione e i valori di attenzione non si applicano all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali. Inoltre (art. 5), il Decreto rimanda ad altro strumento normativo (poi emanato su G.U. 1/06/2004 e corrispondente al D.P.R. n. 142/2004) per l’individuazione dei valori limite di immissione ed emissione abbinati alle infrastrutture di trasporto, all’interno delle fasce di pertinenza.

Il Decreto Ministero dell’Ambiente 29/11/2000 ha statuito le modalità di risanamento per superamento dei valori limite delle sorgenti sonore localizzate in corrispondenza di infrastrutture di trasporto.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/04 sono state infine emanate le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, da applicarsi a:

- a) infrastrutture stradali esistenti;
- b) infrastrutture di nuova realizzazione;
- c) ampliamento di infrastrutture in sede di infrastrutture stradali in esercizio;
- d) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti.

Le emissioni sonore prodotte dai veicoli restano fissate dalle Leggi vigenti.

I valori limite di emissione, attenzione, qualità non si applicano alle infrastrutture in oggetto. I valori limite di immissione sono invece riferiti a fasce di pertinenza acustica, la cui dimensione è differenziata in relazione al tipo di strada. Per i ricettori situati all’interno delle suddette fasce vengono definiti i nuovi valori limite di immissione.

Tipo di strada	Sottotipo ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza m	Scuole ospedali case di riposo		Atri ricettori	
			Diurno dBA	Notturno dBA	Diurno dBA	Notturno dBA
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B- extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella X allegata al D.P.C.M. in data 14 Novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane , come prevista dall’ art 6, comma 1 , lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

CRITERI INFORMATORI DELLA D.G.R.V. n. 4313/1993

Il riferimento normativo particolare per l'applicazione dei provvedimenti legislativi nazionali nella redazione dei piani di classificazione acustica è la D.G.R. del Veneto n. 4313 del 21/09/93, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 88 del 19/10/93.

Tale normativa, fissa i criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1.03.91 (poi di fatto sostituito dalla Legge quadro del 1995). Le classi previste dal D.P.C.M. 1/03/91, vengono ulteriormente precisate nei seguenti termini:

Classe I: aree particolarmente protette

- 1) I complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana. Sono escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori non inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri.
- 2) Le aree residenziali rurali, cioè i centri rurali e i nuclei di antica origine che costituiscono il presidio storico di antica formazione.
- 3) Le aree di particolare interesse urbanistico:
 - i beni paesaggistici e ambientali vincolati
 - le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, qualora non interessate da uso agricolo e comunque solo per aree non ricadenti in aree edificate
 - i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1.03.91, cioè quei centri storici che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere
 - i parchi, le riserve, le aree a tutela paesaggistica, le zone umide e le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali in cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare nelle altre classi.

Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

In questa classe sono inserite le "aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali". Si tratta, in genere di quartieri residenziali, che non hanno assi di attraversamento significativi della rete viaria.

Classe III: aree di tipo misto

In questa classe sono inseribili:

- 1) Le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Considerato che oggi, nel Veneto, l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali salvo quelle già inserite in classe I.
- 2) Le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.

In tale classe devono essere inserite le aree urbane localizzate intorno al "centro città", solitamente individuate dal PRG vigente come B o C, oppure in zone del centro storico o di espansione.

Classe IV: aree di intensa attività umana

In questa classe sono inseribili:

- 1) Le aree con limitata presenza di piccole industrie, ovvero quelle aree residenziali in cui la presenza di piccole attività industriali, pur non essendo configurabile come elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale
- 2) Le aree portuali
- 3) Le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione
- 4) Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici e presenza di attività artigianali. La descrizione consente di individuare tali aree come il "centro città", cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziarie. Nel caso del Veneto, l'area di "centro città" coincide spesso con l'area di centro storico, e con le aree di prima espansione. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq.

Classe V: aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI: aree esclusivamente industriali.

Rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi (non costituisce insediamento abitativo la casa del custode).

Criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane

La D.G.R. Veneto 21/09/93 n. 4313 definisce un criterio metodologico elementare per la classificazione delle aree urbane (centri abitati), basato sulla quantificazione di 4 parametri di valutazione:

- Tipologia e intensità del traffico
- Densità della popolazione
- Densità delle attività commerciali
- Densità delle attività artigianali

La classificazione delle aree urbane è stabilita sommando i contributi dei 4 parametri di valutazione, secondo le indicazioni della seguente tabella:

Parametri/punteggio	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Traffico veicolare/ferroviario	Locale	di attraversamento	intenso
Attività commerciali e terziarie	Limitate	Presenti	Elevate
Attività artigianali	Assenti	Limitate	presenti

Le aree con valore 4 sono di classe II

Le aree con valori tra 5 e 8 sono di classe III

Le aree con valori superiori a 8 sono di classe IV

Infrastrutture stradali e ferroviarie

Per quanto riguarda la rete stradale, la normativa stabilisce criteri abbastanza precisi, sebbene per certe sue parti possano sussistere dubbi interpretativi.

La strada, di per sé, non fa parte di una zona, ma viceversa deve essere vista come un elemento che concorre alla determinazione della zona stessa (i diversi tipi di strada e i relativi flussi veicolari giocano un ruolo fondamentale nel caratterizzare ogni singola zona).

Nel 1993, in mancanza di indicazioni diverse, la Regione Veneto ha fornito indicazione di utilizzare le "fasce di rispetto stradali" (da Codice della Strada) al fine di classificare acusticamente il territorio contiguo alle infrastrutture. La "Legge quadro sull'inquinamento acustico" del 1995 ha introdotto i "valore limite di emissione", "di immissione" e "di qualità" cui riferire l'ammissibilità del rumore nel territorio, ma tuttavia il successivo D.P.C.M. 14/11/97 ha escluso l'applicabilità dei predetti valori agli intorni delle strade. Il D.P.R. n. 142 del 30/03/04 ha sanato il vuoto legislativo codificando le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali, stabilendo i valori limite di immissione tollerati. Tali valori dipendono dalla tipologia stradale, dal periodo considerato e dal tipo di ricevitore presente. In sostanza per stabilire i limiti e le fasce di rispetto stradale, ci si rifà alla tabella allegata al DPR 142/2004 (riportata a pagina 6), considerando per le strade di tipo E ed F (con fascia rispetto 30 metri) limiti assimilabili a quelli della classe acustica IV (65 dBA diurni, 55 dBA notturni) qualora la classe della zonizzazione sia inferiore.

Per quanto concerne la rete ferroviaria, si utilizzano le fasce di pertinenza di cui al D.P.R. 18/11/1998 n. 459, cui restano associati Livelli sonori ammissibili di 70 dB(A) nelle ore diurne e 60 dB(A) nelle ore notturne nella fascia A (100 m prossimi all'infrastruttura) e 65-55 dB(A) nella fascia B (ulteriori 150 m dal limite della fascia A).

Le fasce di transizione

Il concetto di "fascia di transizione" è stato introdotto dalla Regione Veneto nella D.G.R. 21/09/93 n. 4313, al fine di cercare di armonizzare e omogeneizzare i livelli di inquinamento acustico sul territorio. Infatti, il

Legislatore regionale ha intuito la possibilità di riscontrare zone confinanti di classi molto differenti, e tali da determinare pericolose e innaturali escursioni tra i livelli di rumore consentiti. La "fascia di transizione" è stata ideata come una zona "franca", collocabile in una delle 2 zone contigue, e in cui il rumore ammissibile è quello della fascia superiore; in tal modo si ha un'area di decadimento del rumore, in cui esso deve passare dal livello della fascia superiore a quello della fascia inferiore.

Le fasce di transizione sono state previste, nel documento regionale, nei seguenti casi e con le seguenti dimensioni:

- 1) Confine tra aree inserite in classe V o VI ed aree inserite in classe III: 50 m
- 2) Confine tra aree in classe V o VI e aree in Classe II: 100 m
- 3) Confine tra aree in classe V o VI e aree destinate a parco urbano e territoriale: 100 m
- 4) Confine tra aree in classe III o IV e aree destinate a parco urbano e territoriale: 50 m
- 5) Confine tra fasce di rispetto viabilistico (classe IV) e aree in Classe I: 50 m.

I corsi d'acqua

La normativa nazionale non fornisce indicazioni circa le modalità di classificazione dei corsi d'acqua e delle aree limitrofe.

La Regione Veneto, nella D.G.R. 21/09/93 n. 4313, nemmeno si occupa in modo diretto della eventualità di attribuire una fascia di protezione acustica ai corsi d'acqua. Tuttavia, invitando a inserire in Zona I "le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della Legge 8/08/85 n. 431, quando non interessate da usi agricoli e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate", porta a considerare "aree particolarmente protette" quelle corrispondenti a "fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna", come da art. 146 del D. L.vo 29/10/99 n. 490. La normativa regionale (L.R. n. 11/2004, art. 41) attribuisce una "fascia di rispetto" di profondità di "m 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili" finalizzata "alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi".

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La zonizzazione e l'assegnazione dei parametri di zona alle varie aree è stata calibrata sulla realtà di Campagna Lupia, così come essa risulta nel mese di Ottobre 2019, a partire dalla classificazione acustica previgente, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

Il principale aspetto che ha condotto ad un aggiornamento della classificazione acustica è senz'altro la nuova interpretazione delle aree in classe II – prevalentemente residenziali – alla luce della loro nuova concezione che dal 2005 ad oggi è intervenuta. L'introduzione, o meglio l'evoluzione socio – economica, che porta ad avere modeste attività di tipo commerciale anche in quartieri che una volta erano prettamente residenziali, obbliga l'estensore di questo strumento ad una attenta analisi del criterio metodologico fornito dalla D.G.R.V. 4313 del 21/09/1993.

Parametri/punteggio	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Traffico veicolare/ferroviario	Locale	di attraversamento	intenso
Attività commerciali e terziarie	Limitate	Presenti	Elevate
Attività artigianali	Assenti	Limitate	presenti

Le aree con valore 4 sono di classe II

Le aree con valori tra 5 e 8 sono di classe III

Le aree con valori superiori a 8 sono di classe IV

Si potrebbe infatti sostenere che nell'attuale situazione, un zona precedentemente (2005) definita in classe II, passa a classe III in quanto sicuramente la somma dei punteggi di cui alla tabella su esposta porta ad un valore di almeno 5.

Altre sostanziali modifiche sono riconducibili ad una più congrua definizione di classe IV, intervenendo sulle aree a ridosso di via Primo Maggio e della S.P. 16 – via Manin. Non trattandosi di zone a ridosso di strade a grande comunicazione e/o ad intenso traffico veicolare, si procede ad una omogeneizzazione con la classe III.

La delimitazione territoriale compresa tra la SP 18 e via E. Ferretto, che comprende un opificio artigianale commerciale (Prearo Collezioni Luce), passa da una classe V ad una classe III in quanto la suddetta attività merceologica è destinata a cessare ed il Piano Urbanistico prevede per tale area una destinazione d'uso residenziale.

Infine altre modifiche si riferiscono al mutamento dell'assetto territoriale sotto il profilo produttivo – commerciale e pertanto sono state ampliate, o ridotte, alcune aree in classe V.

Campagna Lupia, Novembre 2019

Il Tecnico

Cavalletto ing. Alessandro